



Impianti termici: Ispezioni

LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2015 n. 19

NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI

Rossano Basili
Montecassiano (MC) 6 maggio 2015

Esercizio e manutenzione degli impianti termici:
normativa Nazionale



Legge 30 aprile 1976 N. 373

Norme per il contenimento del consumo energetico per usi Termici negli edifici.



Legge 9 gennaio 1991 n.10

“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”

DPR 26 agosto 1993 n. 412

“Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”.

DPR 21 dicembre 1999 n. 551

“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici”

Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002

“rendimento energetico in edilizia”



Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192

“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”



Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia. (GU n. 26 del 1-2-2007- Suppl. Ordinario n.26)

Direttiva 2010/31/UE del parlamento europeo e del consiglio del 19 Maggio 2010 sulla prestazione energetica in edilizia (GUE 153 del 18/06/2010)



Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22/11/2012 (Definizioni)

Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia. (13A00571) (GU n.21 del 25-1-2013)



D.P.R. 16/04/2013 n.74

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.



DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00107) (GU n.130 del 5-6-2013)

convertito con **legge 3 agosto 2013 n. 90** (G.U. 181 del 03/08/2013)



D.M. 10/02/2014

Modello di libretto di impianto e modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al D.P.R. n. 74/2013 (G.U. n. 55 del 07/03/2014)

D.M. 20/06/2014

Modello di libretto di impianto e modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica differimento di entrata in vigore al 15 ottobre 2014

Esercizio e manutenzione degli impianti termici:
normativa Nazionale



Ministero dello Sviluppo Economico

Domande frequenti sugli impianti di climatizzazione



(www.sviluppoeconomico.gov.it – link: Aree tematiche - Energia)

- **Definizione di impianto termico**
- **Controllo e manutenzione ai fini della sicurezza**
- **Compilazione del libretto di impianto**
- **Tattamento dell'acqua di raffreddamento dell'impianto**
- **Controlli di efficienza energetica**
- **Periodicità dell'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica**

Esercizio e manutenzione degli impianti termici:
normativa Regionale



Legge regionale 27 maggio 2008, n. 9.

"Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici".



Decreto di Giunta Regionale n. 1837 del 15/12/2008.

«Criteri per l'attuazione della L.R. n. 9/2008 per il controllo degli impianti termici degli edifici nel territorio della Regione Marche.

Legge Regionale 20 aprile 2015 n. 19



Legge Regionale 20 aprile 2015 n. 19



Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici.

(In attuazione del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. e DPR 74/2013)

**Publicata
BUR Marche n. 37 del 30 aprile 2015**

Abolizione della Legge Regionale 9/2008 e del Decreto Attuativo 1837/2008

Legge Regionale 20 aprile 2015 n. 19



Alcune definizioni importanti. Impianto termico

Impianto tecnologico destinato ai servizi di **climatizzazione invernale o estiva degli ambienti**, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, **indipendentemente dal vettore energetico utilizzato**, comprendente **eventuali** sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.

Sono quindi impianti termici anche gli impianti **alimentati a combustibile solido** ivi compresi quelli **alimentati da biomasse** (**pellet, legna, bricchetti** ecc.).



Alcune definizioni importanti.
Impianto termico

L'impianto termico è costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. La definizione di impianto termico comprende anche l'insieme di più apparecchi a fiamma indipendenti tra loro, installati in modo fisso, al servizio della stessa unità immobiliare, qualora la somma delle loro potenze al focolare non sia inferiore a 5 kW.



Alcune definizioni importanti.
Impianto termico

Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante a meno che non sussistano tutte le seguenti condizioni:


- siano installati in modo fisso
- la somma delle singole potenze termiche nominali al focolare sia superiore a 5 kW
- Siano al servizio della stessa unità immobiliare



Alcune definizioni importanti.
Impianto termico

Non sono impianti termici i sistemi dedicati **esclusivamente** alla produzione di **acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari** ad uso residenziale ed assimilate. Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:

- gli edifici **residenziali monofamiliari**.
- le singole unità immobiliari utilizzate come **sedi di attività professionali** (ad esempio **studio medico o legale**) o **commerciale** (ad esempio **agenzia di assicurazioni**) o **associativa** (ad esempio **sindacato, patronato**) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria **comparabile a quello** tipico di una **destinazione puramente residenziale**



Alcune definizioni importanti.
Impianto termico

Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti a uso promiscuo nei quali la **potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti è superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche o a fini produttivi**, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati a ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.



Alcune definizioni importanti.

Autorità competenti

L'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

- Comuni con più di 40.000 abitanti (censimento 2011)
- Per il restante territorio le province



Che possono delegare un **organismo esterno** (deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all'Allegato C al DPR 74/2013)

L'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni (Comuni, Province o Organismo Esterno) è denominata:

Soggetto esecutore

Alcune definizioni importanti.

Soggetto responsabile

(dell'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell'impianto termico e dell'efficienza energetica dello stesso)

- Responsabile dell'impianto (proprietario, occupante amministratore di condominio)
- o, su delega di questo, il «Terzo Responsabile»



Ogni cambio di responsabile deve essere comunicato al soggetto esecutore (o su CURIT) a cura del nuovo responsabile:

- Entro **30 giorni** se il cambio è dovuto al subentro di un **nuovo inquilino o nuovo proprietario**
- Entro **10 giorni** se il subentro è dovuto alla nomina, revoca, rinuncia o decadenza del «**terzo responsabile**»
- Entro **10 giorni** se il cambio è dovuto alla nomina di un **nuovo amministratore di condominio**.

(occorre utilizzare **appositi modelli** che saranno approvati tramite decreto dirigenziale)

Manutenzioni e controlli ai fini della sicurezza

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto di climatizzazione invernale ed estiva devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008 **con i criteri e la periodicità indicati all'art. 7 del DPR 74/2013, di seguito elencati in ordine alla loro disponibilità:**



- 1) Secondo le **istruzioni tecniche** per l'uso e la manutenzione rese disponibili **dall'impresa installatrice**.
- 2) Secondo le **prescrizioni indicate dai fabbricanti** degli specifici componenti dell'impianto.
- 3) Secondo le prescrizioni contenute nelle **normative UNI e CEI** per gli specifici componenti dell'impianto.

Manutenzioni e controlli ai fini della sicurezza

Gli **installatori** per i nuovi impianti e i **manutentori** per gli impianti esistenti **devono definire e dichiarare all'utente**, in forma scritta (dichiarazione delle manutenzioni da effettuare) e con **riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:**



- 1) le istruzioni relative al controllo periodico degli impianti **indicando i singoli controlli da effettuare**
- 2) la **frequenza** dei controlli

(Per la dichiarazione occorre utilizzare **appositi modelli** approvati tramite decreto dirigenziale)

La **dichiarazione delle manutenzioni da effettuare** va **allegata al libretto** di impianto e **inviata al soggetto esecutore** (o inserita in **CURIT** quando istituito). Gli installatori o i manutentori che non trasmettono la dichiarazione sono passibili delle **sanzioni previste dal D.lgs 192/05 (da 1.000 € a 6.000 €)**.

Manutenzioni e controlli ai fini della sicurezza

Per gli impianti con **generatori di calore a fiamma**:

- ✓ **Alimentati a gas**;
- ✓ Che hanno una potenza termica utile nominale **compresa tra 10 kW e 100 kW**;
- ✓ Devono essere sottoposti ad una **manutenzione** periodica con frequenza **annuale o biennale**



Il manutentore, dopo **due anni** dall'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica munito di bollino (**autocertificazione**), **trasmette al soggetto esecutore una dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM)**


(Per la dichiarazione occorre utilizzare l'**apposito modello** approvato con decreto dirigenziale)

Tale dichiarazione:

- 1) Deve essere trasmessa al soggetto esecutore (o a CURIT) **entro 30 giorni** dall'esecuzione dei lavori di manutenzione;
- 2) Non deve comportare **costi aggiuntivi per l'utente**.

Manutenzioni e controlli ai fini della sicurezza

DAM e Rapporto di controllo di efficienza energetica per impianti con **generatori di calore a fiamma, alimentati a gas**, che hanno una potenza termica utile nominale **compresa tra 10 kW e 100 kW e che** devono essere sottoposti ad una **manutenzione** periodica con frequenza **annuale o biennale**



Supposto inviato nel 2104 l'ultimo rapporto di controllo tecnico (allegato G) munito di bollino

Adempimenti in caso di nuova installazione/ristrutturazione

Nel caso di impianti di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti:

- il responsabile dell'impianto o l'installatore sono tenuti ad aggiornare il libretto di impianto
- il responsabile dell'impianto invia al soggetto esecutore la scheda identificativa dell'impianto
- l'installatore o il manutentore invia al soggetto esecutore la dichiarazione delle manutenzioni da effettuare (in cui sono indicate la periodicità e le manutenzioni da effettuare).
- il manutentore o il terzo responsabile inviano al soggetto esecutore la dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM)



Una volta istituito il CURIT va anche aggiornato il libretto di impianto all'interno del catasto mentre la scheda identificativa, la dichiarazione delle manutenzioni da effettuare e la DAM non andranno trasmesse al soggetto esecutore ma soltanto inserite in CURIT

Controlli di efficienza energetica

Il controllo dell'efficienza energetica è eseguito con le modalità di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del DPR 74/2013 ed in particolare su:

- impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW.
- impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale complessiva, in uno dei due servizi (riscaldamento o raffrescamento), non minore di 12 kW.



Al termine del controllo il manutentore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico) da rilasciare al responsabile dell'impianto, che lo conserva allegandolo al libretto di impianto. Il responsabile dell'impianto sottoscrive per presa visione l'originale e le copie necessarie del rapporto di controllo di efficienza energetica.

(Per i rapporti di controllo dell'efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico) occorre utilizzare appositi modelli approvati tramite decreto dirigenziale)

Controlli di efficienza energetica Generatori particolari



Per eseguire la misura dell'efficienza energetica vera e propria devono essere seguite **le normative UNI pertinenti**

(per i generatori di calore **a fiamma con combustibile liquido o gassoso la UNI 10389-1**)

Al momento, **per alcune tipologie di generatori, non vi sono norme UNI da seguire** per effettuare la misura dell'efficienza energetica.

Pertanto, fintanto che non sono elaborate norme specifiche, nei:

- Generatori alimentati a **combustibile solido** (compresi quelli a biomasse)
- **Gruppi frigo/Pompe di calore**

occorre effettuare **tutti i controlli previsti dal Rapporto di Controllo** dell'efficienza energetica **tranne la misura dell'efficienza energetica**

Controlli di efficienza energetica Potenza utile nominale complessiva



Per calcolare la **potenza utile nominale complessiva** occorre **sommare le potenze nominali utili** dei singoli sottosistemi di generazione (caldaia, pompa di calore) **anche se alimentati da combustibili diversi purché aventi lo stesso sistema di distribuzione.**

Pertanto per i **singoli apparecchi** con potenza utile nominale **inferiore ai valori limite** (**10 kW per impianti con generatore di calore a fiamma e 12 kW per impianti a ciclo frigorifero**) **non si effettuano i controlli di efficienza energetica**

(Attenzione: questi apparecchi possono essere comunque impianti termici, nel qual caso vanno registrati in CURIT e va compilato il libretto di impianto nelle parti pertinenti.)

Controlli di efficienza energetica Trasmissione del rapporto di controllo dell'efficienza energetica



Con la periodicità indicata nella tabella dell'allegato 3, il manutentore o il terzo responsabile invia al soggetto esecutore una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica in cui deve essere stato applicato il bollino (o segno identificato) attestante l'avvenuto pagamento del contributo economico previsto dalla Legge (il segno identificativo va applicato sia sulla copia del rapporto di controllo dell'efficienza energetica rilasciata al responsabile dell'impianto sia su quella da trasmettere al soggetto esecutore).

Una volta attivato il CURIT la trasmissione del rapporto di controllo dell'efficienza energetica deve essere effettuata sia per via informatica che per posta, all'indirizzo comunicato dal soggetto esecutore.

Controlli di efficienza energetica Periodicità dell'invio del rapporto di controllo dell'efficienza energetica



Tipologia impianto	Alimentazione	Pot. Ter. utile	Cadenza invio
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori combustibile liquido o solido	$10 \leq P \leq 100$	2
		$P > 100$	1
	Generatori combustibile a gas, metano o Gpl	$10 \leq P \leq 100$	4
		$P > 100$	2
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore non comprese in quelle sottostanti	$12 \leq P \leq 100$	4
		$P \geq 100$	2
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4
		Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$

Controlli di efficienza energetica

Periodicità dell'invio del rapporto di controllo dell'efficienza energetica



Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile [kW]	Cadenza invio
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4

Il Bollino o Segno Identificativo

- Il bollino da apporre sul rapporto di controllo dell'efficienza energetica è **distribuito dall'autorità competente o dall'organismo esterno.**
- E' **acquisito dal manutentori o dal responsabile dell'impianto** con le modalità indicate dall'autorità competente.
- Se è fornito dal **manutentore**, quest'ultimo **lo acquisisce per conto del proprio utente** (responsabile di impianto) **anticipandone il costo**, che deve essere rimborsato dall'utente senza l'applicazione di **costi aggiuntivi**.



Il Bollino o Segno Identificativo

- I **valori dei bollini sono riportati nell'Allegato 7** e sono determinati assecondo della potenza e della tipologia degli impianti;
- Gli introiti dei bollini servono per **coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni, nonché per l'implementazione e la gestione del CURIT**
- La Giunta regionale entro il 31/12/2015 stabilisce le disposizioni idonee a **introdurre e regolare una procedura telematica di acquisizione e apposizione del segno identificativo.**



Il Bollino o Segno Identificativo

Generatori di calore a fiamma

Potenza utile nominale complessiva dell'impianto (kW)	Contributo ⁽¹⁾ (€)
Da 10 a 100	14,00
Da 101 a 200	56,00
Da 201 a 300	98,00
Superiori a 300	140,00

(1) Il contributo è escluso dall'IVA in base all'articolo 15, primo comma, n. 3, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.



Il Bollino o Segno Identificativo

Altre tipologie di impianto



Tipologia impianto	Contributo ⁽¹⁾ (€)
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva da 12 a 100 kW	14,00
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	56,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento	14,00
Impianti cogenerativi	56,00

(1) Il contributo è escluso dall'IVA in base all'articolo 15, primo comma, n. 3, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.

Il Bollino o Segno Identificativo

Costo del bollino per i Generatori di calore a fiamma



Alimentazione	Potenza Termica Utile	Cadenza invio	Costo del bollino	Costo nel quadriennio
Generatori combustibile liquido o solido	$10 \leq P \leq 100$	2	14	28
	$101 \leq P \leq 200$	1	56	224
	$201 \leq P \leq 300$	1	98	392
	> 300	1	140	560
Generatori combustibile a gas, metano o Gpl	$10 \leq P \leq 100$	4	14	14
	$101 \leq P \leq 200$	2	56	112
	$201 \leq P \leq 300$	2	98	196
	> 300	2	140	280

Il Bollino o Segno Identificativo

Costo del bollino per le altre tipologie di impianti



Alimentazione	Potenza Termica Utile	Cadenza invio	Costo del bollino	Costo nel quadriennio
Macchine frigorifere e/o pompe di calore	$12 \leq P \leq 100$	4	14	14
	$P > 100$	2	56	112
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza (Impianti alimentati da teleriscaldamento)	$P > 10$	4	14	14
Microgenerazione (Impianti cogenerativi)	$P_{el} < 50$	4	56	56

Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT)

E' prevista l'attuazione di un Catasto degli impianti termici (CURIT)

Il Catasto assegna un codice univoco, detto codice catasto, a ogni impianto termico registrato.



- Il Catasto **interagisce con gli utenti** che devono **inviare la documentazione** prevista dalla legge e per ognuno di essi prevede procedure di accreditamento e visualizzazione dei dati.
- Il Catasto consente la registrazione telematica di **tutti i documenti e dei relativi dati da inviare alle autorità competenti** da parte dei soggetti preposti, nonché la stampa di tutti i moduli riguardanti l'esercizio dell'impianto i quali, una volta firmati, possono essere trasmessi anche in up-load attraverso lo stesso sistema gestionale, in sostituzione della trasmissione cartacea..

Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT)

Il codice catasto è trascritto su un'apposita targa adesiva da applicare sugli impianti termici, detta targa impianto.
Il codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso.



I generatori che sono al servizio di un unico sistema di distribuzione sono censiti attraverso un unico codice catasto pur se alimentati da fonti energetiche diverse. In caso di impianti centralizzati, gli apparecchi preposti alla climatizzazione di singoli locali costituiscono un impianto separato rispetto all'impianto termico che garantisce il servizio all'intera unità immobiliare.

Sono invece considerati come un unico impianto termico e hanno quindi un unico codice catasto i generatori fissi a servizio della medesima unità immobiliare non collegati ad alcuna rete di distribuzione, come per esempio gli aerotermi.

Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT)

Nelle more della costituzione del Catasto unico regionale tutti i documenti e i dati da trasmettere per via telematica al catasto devono essere inviati all'autorità competente nelle forme e modalità da quest'ultima stabilite.



Le autorità competenti attribuiscono a ogni impianto di propria competenza il codice univoco, secondo le modalità da esse autonomamente stabilite

Una volta operante il Catasto unico regionale, devono esservi trasferiti i dati degli impianti censiti dalle autorità competenti, comprensivi del codice impianto.

Esempi adempimenti




Esempio 1

1 caldaia per il riscaldamento ambientale e la produzione di acqua calda sanitaria con potenza termica nominale utile > 10 kW (in una delle due funzioni)

1 solo libretto, 1 solo codice catasto, 1 solo bollino,
1 solo rapporto di controllo dell'efficienza energetica con un singolo foglio

Esempi adempimenti




Esempio 2

1 caldaia per il riscaldamento ambientale e la produzione di acqua calda sanitaria integrata con i pannelli solari

1 solo libretto (dove occorre inserire anche le caratteristiche dei pannelli solari),
1 solo codice catasto, 1 solo bollino (per la caldaia),
1 solo rapporto di controllo dell'efficienza energetica con un singolo foglio

Esempi adempimenti



Esempio 3

3 caldaie alimentate con lo stesso combustibile collegate in cascata sullo stesso circuito

1 solo libretto, 1 solo codice catasto


Nel caso di 3 generatori modulari, caratterizzati da un unico numero di matricola:

1 solo bollino, 1 rapporto di controllo dell'efficienza energetica con un singolo foglio

Nel caso di 3 generatori in batteria, caratterizzati da tre differenti numeri di matricola:

1 bollino, 1 rapporto di controllo dell'efficienza energetica con 3 pagine una per ogni generatore

Esempi adempimenti




Esempio 4

2 caldaie alimentate con due combustibili differenti che hanno tempistiche differenti nei controlli (liquido o solido - gas) collegate in cascata sullo stesso sistema di distribuzione

1 solo libretto, 1 solo codice catasto, 2 bollini,

2 rapporti di controllo dell'efficienza energetica (uno per apparecchio)

Esempi adempimenti




Esempio 5

2 caldaie ciascuna con potenza nominale utile maggiore di 10 kW alimentate con due combustibili differenti che hanno tempistiche differenti nei controlli (liquido o solido - gas) con sistemi di distribuzione diversi

1 solo libretto, 1 solo codice catasto, 2 bollini,
2 rapporti di controllo dell'efficienza energetica (uno per apparecchio)

Esempi adempimenti




Esempio 6

2 pompe di calore ciascuna con potenza nominale utile < 12 kW con sistemi di distribuzione diversi

1 solo libretto, 1 solo codice catasto, nessun bollino
nessun rapporto di controllo dell'efficienza energetica (le potenze non si sommano)

Esempi adempimenti




Esempio 7

2 pompe di calore con un unico sistema di distribuzione

1 solo libretto, 1 solo codice catasto, 1 bollino
1 rapporto di controllo dell'efficienza energetica (formato da 2 pagine)

Esempi adempimenti




Esempio 8

2 pompe di calore (una per il freddo e una per il caldo) con un unico sistema di distribuzione

1 solo libretto, 1 solo codice catasto, 2 bollini
2 rapporti di controllo dell'efficienza energetica (possibili tempistiche diverse nei controlli)

Esempi adempimenti




Esempio 9

1 generatore (pompa di calore reversibile) di potenza utile superiore a 12 kW, con un unico sistema di distribuzione

1 solo libretto, 1 solo codice catasto, 1 bollino,
1 rapporti di controllo dell'efficienza energetica (tipo 2)

Esempi adempimenti




Esempio 10

3 generatori di calore, ciascuno di potenza nominale utile superiore a 10 kW, collocati in una sola centrale termica ma con diversi sistemi di distribuzione, a servizio di 3 unità immobiliari

3 diversi libretti, 3 codici catasto, 3 bollini,
3 rapporti di controllo dell'efficienza energetica (uno per apparecchio)

Esempi adempimenti



Esempio 11

3 generatori di calore (somma delle potenze nominali utili maggiore di 10 kW) collegati ad un unico sistema di distribuzione e collocati in una sola centrale termica
1 solo libretto, 1 solo codice catasto, 1 bollino,
1 rapporto di controllo dell'efficienza energetica (con tre fogli)

Esempi adempimenti



Esempio 12

1 generatore di calore centralizzato e 2 condizionatori in posizione fissa (ciascuno di potenza utile superiore a 12 kW) con diversi sistemi di distribuzione
3 diversi libretti (uno per l'impianto centralizzato e 2 per i condizionatori), 3 codici catasto,
3 bollini, 3 rapporti di controllo dell'efficienza energetica (uno per apparecchio)

Esempi adempimenti

Pu < 12 kW
GEN freddo

Pu < 12 kW
GEN freddo



Unico sistema di distribuzione

Pu > 10 kW
GEN caldo

Esempio 13

1 generatore di calore centralizzato e 2 condizionatori in posizione fissa (ciascuno di potenza utile inferiore a 12 kW) con diversi sistemi di distribuzione
3 diversi libretti (uno per l'impianto centralizzato e 2 per i condizionatori), 3 codici catasto,
1 bollino per l'impianto centralizzato,
1 rapporto di controllo dell'efficienza energetica per l'impianto centralizzato

Esempi adempimenti

Pu > 10 kW
GEN riscaldamento

Pu > 10 kW
GEN riscaldamento




Unico sistema di distribuzione

Pu > 10 kW
Acqua calda sanitaria

Esempio 14

1 generatore di calore centralizzato per la produzione di acqua calda sanitaria e due generatori per il riscaldamento ambientale con sistemi di distribuzione separati, ognuno al servizio di unità immobiliari diverse
3 diversi libretti (uno per l'impianto centralizzato e 2 per i singoli generatori), 3 codici catasto,
3 bollini, 3 rapporti di controllo dell'efficienza energetica

Esempi adempimenti



Esempio 15

1 generatore di calore centralizzato per il riscaldamento ambientale e la produzione di acqua calda sanitaria e una pompa di calore centralizzata per il raffrescamento ambientale posti nello stesso locale ma con sistemi di distribuzione diversi
 1 libretto di impianto, 1 codice catasto, 2 bollini, 2 rapporti di controllo dell'efficienza energetica

Esempi adempimenti



Esempio 16

1 generatore di calore per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria (pot. utile in riscaldamento 26 kW, pot. utile in produzione acqua calda sanitaria 31 kW)
 1 stufa a pellet di potenza utile 6 kW (sistemi di distribuzione separati)
 1 solo libretto su cui riportare la potenza nominale utile per la climatizzazione invernale pari a $26 + 6 = 32$ kW e la potenza per la produzione di acqua calda sanitaria pari a 31 kW,
 1 solo codice catasto, 1 bollino,
 1 rapporto di controllo dell'efficienza energetica per il generatore con potenza utile > 10 kW

Esempi adempimenti



Esempio 17

**1 generatore di calore per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria (pot. utile in riscaldamento 26 kW, pot. utile in produzione acqua calda sanitaria 31 kW),
1 stufa a pellet di potenza utile 6 kW, 1 condizionatore di potenza utile 7 kW
(sistemi di distribuzione separati)**

1 solo libretto su cui riportare la potenza nominale utile per la climatizzazione invernale pari a $26 + 6 = 32$ kW, la potenza per la produzione di acqua calda sanitaria pari a 31 kW e la potenza per la climatizzazione estiva pari a 7 kW

1 solo codice catasto, 1 bollino,

1 rapporto di controllo dell'efficienza energetica per il generatore con potenza utile > 10 kW

Esempi adempimenti



Esempio 18

1 generatore di calore per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria integrato con pannelli solari termici, 1 stufa a pellet, 1 condizionatore per la climatizzazione estiva con sistemi di distribuzione separati.

Tutti e tre gli apparecchi hanno una potenza nominale utile che supera il valore di soglia.

1 solo libretto su cui riportare la potenza nominale utile totale per la climatizzazione invernale, la potenza per la produzione di acqua calda sanitaria e la potenza per la climatizzazione estiva,

1 solo codice catasto, 3 bollini, e 3 rapporti di controllo dell'efficienza energetica

Esempi adempimenti




Esempio 19

3 pompe di calore di potenza utile nominale rispettivamente 4,5 kW, 4 kW e 3,5 kW (sotto valore di soglia), funzionanti sia in modalità climatizzazione estiva che invernale
1 solo libretto su cui riportare la potenza nominale utile per la climatizzazione invernale e la potenza utile per la climatizzazione estiva.

1 solo codice catasto, nessun bollino,
nessun rapporto di controllo dell'efficienza energetica (le potenze non si sommano)

Esempi adempimenti




Esempio 20

Più generatori d'aria calda per il riscaldamento ambientale di un capannone, ognuno dei quali ha una potenza nominale utile minore di 10 kW

1 libretto di impianto, 1 codice catasto, nessun bollino, nessun rapporto di controllo di efficienza energetica
(i generatori non si sommano perché non hanno lo stesso sistema di distribuzione)

Esempi adempimenti



Esempio 21


Più generatori d'aria calda per il riscaldamento ambientale di un capannone, ognuno con potenza termica utile maggiore di 10 kW

1 libretto di impianto, 1 codice catasto,

1 bollino (riferito alla somma delle potenze utili dei generatori)

(le potenze dei generatori si sommano anche se non hanno lo stesso sistema di distribuzione)
1 rapporto di controllo di efficienza energetica composto da tanti fogli quanti sono i generatori

Esempi adempimenti



Esempio 22

Più generatori d'aria calda per il riscaldamento ambientale di un capannone, alcuni con una potenza nominale utile minore di 10 kW ed altri maggiore di 10 kW

1 libretto di impianto, 1 codice catasto,

1 bollino (riferito alla somma delle potenze utili dei generatori maggiori di 10 kW)

1 rapporto di controllo di efficienza energetica composto da tanti fogli quanti sono i generatori con potenza nominale utile maggiore di 10 kW)

Accertamenti e ispezioni

sono soggetti agli accertamenti o alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a **combustibile gassoso, liquido o solido, a energia elettrica**, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:



- a) impianti con sottosistemi di **generazione a fiamma o con scambiatori di calore** collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi **potenza termica utile nominale non minore di 10 kW**;
- b) impianti a **ciclo frigorifero** con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (**riscaldamento o raffrescamento**), **non minore di 12 kW**.

Per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra **10 kW e 100 kW**, dotati di sottosistemi di **generazione a fiamma** e alimentati a gas (**metano o GPL**) e per gli impianti a **ciclo frigorifero** di potenza termica utile nominale compresa tra **12 e 100 kW**, **l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica è sostitutivo dell'ispezione**.

Accertamenti

Se **durante la fase di accertamento** si rilevano **carenze** che possono determinare condizioni di **grave pericolo** senza che il manutentore abbia predisposto le **specifiche prescrizioni**:



- il soggetto esecutore **segnala tempestivamente l'anomalia al Comune** competente per territorio, il quale provvede a effettuare un **controllo in campo** ed eventualmente a ordinare la **disattivazione dell'impianto**.
- Gli **oneri del controllo sono a carico del responsabile** dell'impianto.
- La riattivazione dell'impianto può avvenire solo dopo i **necessari lavori di adeguamento** e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, **della dichiarazione di conformità**.
- Al termine dei lavori il responsabile di impianto è tenuto a **inviare all'autorità competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico**, secondo il modello approvato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente;

Accertamenti



Se durante la fase di accertamento si rilevano anomalie o difformità non gravi:

- il soggetto esecutore ne richiede l'eliminazione tramite comunicazione scritta al responsabile dell'impianto.
- Il responsabile dell'impianto è tenuto a intervenire entro sessanta giorni dall'invio della comunicazione
- al termine dei lavori deve inviare al soggetto esecutore la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico, secondo il modello approvato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.
- Il mancato invio di tale dichiarazione o il mancato rispetto del termine di sessanta giorni comporta una ispezione con addebito.

Ispezioni



Le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri:

- rilievo di criticità emerso nel corso della fase di accertamento;
- mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica;
- rapporto di controllo di efficienza energetica privo di Bollino;
- mancata o ritardata trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM);
- Ordine e cadenze previsti nell'allegato 4 in base alla potenza e alla tipologia degli impianti

Nel cronoprogramma delle ispezioni occorre partire dagli impianti con età superiore a 15 anni.

Per gli impianti con generatori a fiamma aventi potenza termica al focolare nominale superiore a 100 kW, le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione

Ispezioni

Allegato 4



Servizio	Alimentazione	Potenza termica utile nominale	Tipo e cadenza dei controlli sulla totalità degli impianti
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	Compresa tra 10 kW e 100 kW	Accertamento rapporto di controllo in 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni in 4 anni
	Combustibile liquido o solido	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento rapporto di controllo in 4 anni
		Compresa tra 20 kW e 100 kW	Ispezioni in 4 anni
Tutti	Macchine frigorifere/Pompe di calore	Compresa tra 12 kW e 100 kW	Accertamento rapporto di controllo in 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni in 4 anni
	Cogenerazione e teleriscaldamento	Superiore a 100 kW	Accertamento rapporto di controllo in 4 anni

Ispezioni



- L'ispezione è **annunciata al responsabile dell'impianto** a cura del soggetto esecutore, con almeno **quindici giorni d'anticipo**.
- Se l'ispezione **non può essere effettuata** nella data concordata per **cause imputabili al responsabile dell'impianto**, allo stesso è addebitato **l'importo di 30,00 € a titolo di rimborso spese** per il mancato appuntamento.
- Sono **onerose** le ispezioni effettuate su impianti per i quali il manutentore o il terzo responsabile **non ha provveduto a inviare o ha inviato in ritardo il rapporto di controllo di efficienza energetica o lo ha prodotto privo del bollino**.
- Il **costo** di tali ispezioni, come da **Allegato 6**, è **a carico del responsabile dell'impianto**, ferma restando la possibilità del medesimo di **rivalsa sul manutentore nel caso in cui l'omessa o ritardata trasmissione del rapporto sia imputabile a quest'ultimo**

Ispezioni



Allegato 6 Generatori di calore a fiamma

Potenza al focolare nominale complessiva dell'impianto	Importo in €
da 10 kW a 35 kW	80,00
da 35,1 kW a 116 kW	110,00
da 116,1 kW a 350 kW	180,00
superiore a 350 kW	250,00

Altre tipologie d'impianto

Tipologia impianto	Importo in €
Macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva da 12 kW a 100kW	80,00
Macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	150,00
Teleriscaldamento	80,00
Cogenerazione	300,00

Ispezioni



L'ispettore:

- esegue il **controllo dell'impianto**
- fa una valutazione di **efficienza energetica del generatore** (dove possibile)
- una stima del **corretto dimensionamento del generatore** rispetto al fabbisogno energetico
- fornisce indicazioni sui **possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico** dell'impianto in modo economicamente conveniente.
- L'ispettore può riservarsi, annotandone i motivi, di **non completare le parti del rapporto di prova relative agli interventi atti a migliorare il rendimento energetico e alla stima del dimensionamento del generatore.**
- In questo caso può spedire **entro sessanta giorni al responsabile dell'impianto**, tramite il soggetto esecutore, le **apposite relazioni di dettaglio allegate al rapporto di prova.**

Nessuna somma di denaro deve essere corrisposta all'ispettore a qualsiasi titolo.

Ispezioni

In presenza di **situazioni di pericolo immediato**, l'ispettore prescrive la tempestiva **disattivazione dell'impianto** e informa, anche attraverso l'organismo esterno incaricato delle ispezioni, **l'autorità competente e il Comune interessato**.



- La **riattivazione dell'impianto** può avvenire solo dopo i necessari lavori di messa a norma e il conseguente rilascio della **dichiarazione di conformità**
- Una **copia della dichiarazione di conformità** deve essere inviata al **soggetto esecutore**

La **manca del libretto di impianto** o l'accertamento della **manca effettuazione dell'ultimo controllo o dell'ultima manutenzione** comporta l'applicazione al responsabile dell'impianto della **sanzione amministrativa** prevista dall'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 (**da 500 € a 3.000 €**)

Ispezioni

Nel caso in cui **durante l'ispezione sui generatori a fiamma** alimentati a **combustibile gassoso o liquido** venga rilevato un **rendimento di combustione inferiore a quello di legge** deve essere ricondotto nei limiti dei **valori ammessi entro 15 giorni**.



- Il responsabile dell'impianto, **entro 5 giorni** dall'intervento di manutenzione, invia al soggetto esecutore la **dichiarazione di avvenuto adeguamento**.
- Se durante la manutenzione **non è possibile ricondurre il rendimento di combustione** entro i limiti di legge, il generatore **deve essere sostituito entro 180 giorni**
- **Entro 30 giorni** dalla data di ispezione il **responsabile avvisa il soggetto esecutore** che la **sostituzione del generatore di calore è eseguita entro il termine previsto**, utilizzando il modello definito con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.
- **Trascorsi 30 giorni** senza che il soggetto esecutore abbia **ricevuto la dichiarazione o l'avviso attestante la sostituzione del generatore** è applicata al responsabile dell'impianto la **sanzione amministrativa** prevista dall'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 (**da 500 € a 3.000 €**)

Ispezioni



Nel caso in cui **durante l'ispezione si rivelino difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente:**

- Il responsabile dell'impianto può eseguire gli **interventi di adeguamento entro sessanta giorni, prorogabili per altri sessanta**
- **Entro 20 giorni dall'effettuazione dell'intervento**, il responsabile dell'impianto trasmette al soggetto esecutore la **dichiarazione di avvenuto adeguamento** e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del d.m. 37/2008.
- **Se** in base alla documentazione prodotta **non si constata l'avvenuto adeguamento** alle norme vigenti in materia, il soggetto esecutore effettua **un'ispezione con addebito**.
- Nel caso in cui quest'ultima ispezione dia **esito negativo**, sono applicate le **sanzioni** amministrative di cui all'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005. (**da 500 € a 3.000 €**)
- Se l'impianto è alimentato a gas di rete, è informata **l'impresa di distribuzione** per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 16, comma 6, del d.lgs. 164/2000.

Ispezioni



Casi particolari: Impianti dove **non è possibile effettuare il controllo dell'efficienza energetica**

Come indicato nella **faq n. 11 del Ministero dello Sviluppo Economico** attualmente è disponibile solo una norma tecnica che consente di effettuare il controllo dell'efficienza energetica del sottosistema di generazione (previsto all'articolo 8 comma 9 del DPR 74/2013) – la **UNI 10389-1, per gli impianti con generatore di calore a fiamma**.

Per le **altre tipologie di impianti**, in attesa che l'UNI pubblichi le pertinenti norme tecniche o prassi di riferimento, si provvede a **redigere e sottoscrivere il relativo rapporto di controllo di efficienza energetica, e le relative pagine del libretto di impianto, senza effettuare il controllo del sottosistema di generazione**.

In particolare:

- **Nei gruppi frigo/pompe di calore**
- **Generatori di calore a fiamma alimentati a combustibili solidi o biocombustibili.**

Impianti termici o generatori disattivati



Sono considerati impianti termici o generatori disattivati **quelli privi di parti essenziali** senza le quali l'impianto termico o il generatore **non può funzionare** e quelli **non collegati a una fonte di energia**.

- Il responsabile degli impianti termici nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori deve **trasmettere** al soggetto esecutore una **apposita dichiarazione entro 60 giorni** dalla data di disattivazione (dichiarazione disattivazione impianto termico).
- Una copia della dichiarazione deve essere sempre **allegata al libretto di impianto**.
- La riattivazione può avvenire solo dopo **l'esecuzione di un intervento di manutenzione** e controllo di efficienza energetica e la trasmissione della **dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM)** al soggetto esecutore.

Attività di monitoraggio



Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente convoca periodicamente i **rappresentanti dei soggetti interessati** dall'attuazione della Legge, al fine di:

- discutere **eventuali problematiche sorte** nell'applicazione di questa legge;
- **monitorare** nel tempo i **costi di manutenzione e controllo** degli impianti termici;
- valutare l'applicazione di **eventuali accordi operativi tra i soggetti** coinvolti nell'attuazione della Legge;
- valutare **eventuali modifiche da apportare** alla normativa

Ogni due anni le **autorità competenti** trasmettono alla Giunta regionale una **relazione sui controlli e le azioni promozionali effettuate**

La Giunta regionale avvalendosi del contributo dei rappresentanti dei soggetti interessati dall'attuazione della Legge predispone una **relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale, prevedendone la divulgazione (Relazione biennale)**.

Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie per cercare **di uniformare le attività ispettive in corso**, concedono proroghe alle attività di autocertificazione o ispezioni in corso tenendo conto delle **differenti situazioni venutesi a creare**.



In particolare le proroghe sono concesse tenendo conto di **due situazioni**:

- a) Autorità competenti che hanno **chiuso la campagna di autocertificazione per il biennio 20013/2014** entro il 31 dicembre 2014 e che hanno **concluso le ispezioni dei bienni precedenti ma non quelle dell'ultimo biennio**;
- b) Autorità competenti che **non hanno ancora concluso le ispezioni relative ai bienni 2009/2010 e 2011/2012** (e che, al contempo, di fatto, **non hanno ancora terminato la fase di autocertificazione del biennio 2013/2014**)

Per ognuna di queste situazioni **è prevista una proroga secondo la seguente tabella:**

Disposizioni transitorie

Proroghe



	A	B
Ispezioni relative ai bienni 2009/2010 e 2011/2013		entro il 31/12/2016*
Autocertificazioni relative al biennio 2013/2014		proroga autocertificazione che non può superare il 30/06/2016**
Ispezioni relative al biennio 2013/2014	entro il 30/12/2015*	entro 6 mesi dal termine della proroga e non oltre 31/12/2016*

* con le modalità previste dalla L.R. 9/2008

** con le modalità previste dalla L.R. 9/2008 ma con il costo del bollino a carico del responsabile di impianto e con il rapporto di controllo dell'efficienza energetica al posto dell'allegato G

- A. Autorità competenti che hanno chiuso la campagna di autocertificazione per il biennio 20013/2014 entro il 31 dicembre 2014 e che hanno concluso le ispezioni dei bienni precedenti ma non quelle dell'ultimo biennio;
- B. Autorità competenti che non hanno ancora concluso le ispezioni relative ai bienni 2009/2010 e 2011/2012 (e che, al contempo, di fatto, non hanno ancora terminato la fase di autocertificazione del biennio 2013/2014)

Disposizioni transitorie

L'invio del **primo rapporto di controllo dell'efficienza energetica** e della **prima dichiarazione di avvenuta manutenzione** deve avvenire secondo la seguente tabella:



Invio al soggetto esecutore del/della:	impianti con generatori di calore a fiamma alimentati a gas con potenza utile compresa tra 10 e 100 kW che sono stati autocertificati nel periodo 01/01/2013 – 31/12/2014	Tutti gli altri impianti
rapporto di efficienza energetica munito di bollino	primo invio dopo 4 anni dall'ultima autocertificazione	entro il 30/06/2017
dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM) se pertinente	primo invio dopo 2 anni dall'ultima autocertificazione	-----

Disposizioni transitorie

Invio del primo rapporto di controllo dell'efficienza energetica e della prima dichiarazione di avvenuta manutenzione in impianti con generatore di calore a fiamma.

ALCUNI ESEMPI (Caso A)

Impianti ricadenti in territori dove le **autorità competenti hanno concluso la fase di autocertificazione per il biennio 2013/2014.**



Tipo generatore	Potenza utile	Cadenza invio	Data ultima autocertificazione	Data limite invio DAM*	Data limite invio REE** con bollino
Combustibile gas metano o GPL	10 ≤ P ≤ 100	4	30/09/2013	30/09/2015	30/09/2017
			20/12/2014	20/12/2016	20/12/2018
	Anteriore al 2013	No	30/06/2017		
Combustibile liquido o solido	10 ≤ P ≤ 100	2	Qualsiasi	-----	30/06/2017
			Qualsiasi	-----	30/06/2017
	> 100	1	Qualsiasi	-----	30/06/2017

* Dichiarazione di avvenuta manutenzione (se pertinente) ** Rapporto di efficienza energetica

Disposizioni transitorie

Invio del primo rapporto di controllo dell'efficienza energetica e della prima dichiarazione di avvenuta manutenzione in impianti con generatore di calore a fiamma.

ALCUNI ESEMPI (Caso B)

Impianti ricadenti in territori dove le autorità competenti usufruiscono del periodo di proroga massimo (30/06/2016) per completare la fase di autocertificazione del biennio 2013-2014



Tipo generatore	Potenza utile	Cadenza invio	Data ultima autocertificazione	Data limite invio DAM*	Data limite invio RTEE* con bollino
Combustibile gas metano o GPL	10 ≤ P ≤ 100	4	30/09/2013	30/09/2015	30/09/2017
			20/12/2014	20/12/2016	20/12/2018
			20/06/2016	20/06/2018	20/06/2020
			Anteriore al 2013	No	30/06/2017
	> 100	2	Qualsiasi	-----	30/06/2017
Combustibile liquido o solido	10 ≤ P ≤ 100	2	Qualsiasi	-----	30/06/2017
			Qualsiasi	-----	30/06/2017
			> 100	1	Qualsiasi

* Dichiarazione di avvenuta manutenzione (se pertinente)

** Rapporto di efficienza energetica

Disposizioni transitorie

Invio del primo rapporto di controllo dell'efficienza energetica.

ULTERIORI CASI

In tutti gli ulteriori seguenti casi:

- L'autorità competente non ha mai attivato i controlli previsti dal D.Lgs 192/05;
- Impianti dotati di macchine frigorifere o pompe di calore
- Impianti di teleriscaldamento
- Impianti di cogenerazione

Il primo invio del rapporto di efficienza energetica deve avvenire entro il 30/06/2017



Grazie per l'attenzione

Basili Rossano
(ENEA – UTEE)
Tel. 071.32773